

N.R.G. esecuzioni [REDACTED] 2004, cui è riunita la n.r.g. 50/2007

ORDINANZA

CRON. 6132

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE DISTACCATA DI GAETA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11 dicembre 2009 nel procedimento in epigrafe indicato;
- letti gli atti e le deduzioni delle parti;
- visti i documenti di causa

OSSERVA

IL CASO.it

La questione dedotta con l'opposizione riguarda la operatività o meno della sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 al termine per il versamento del prezzo, stabilito dall'art. 585 c.p.c.. Tale disposizione recita: "L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al Cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento".

La tesi prescelta e che è sostanzialmente al fondamento del decreto del 29 settembre 2009, oggi opposto, esclude la sospensione sul rilievo che l'attività in considerazione ha le seguenti caratteristiche:

- è posta in essere da soggetto che non è parte del procedimento, né è un ausiliario del Giudice;
- non attiene al compimento di un atto processuale in senso stretto;
- non attiene alla proposizione di una domanda giudiziale.

A conforto vi è la *ratio legis* desumibile anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 13 luglio 1987, n., 255 a mente della quale si tratta di perseguire "lo scopo di concedere agli avvocati e procuratori legali il necessario

riposo feriale", limitatamente dunque al compimento degli atti processuali che sono quelli strettamente connessi al diritto di azione e di difesa (si rammenta che Cassazione 4 agosto 1997, n. 2693 ha ricordato come la norma abbia carattere eccezionale per cui la sua applicazione non può essere estesa a tipologie diverse da quelle richiamate).

Tale conclusione, poi, è congruente con il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge in commento, la detta sospensione non si applica neppure ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, in base all'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, a dimostrazione dell'interesse alla celere definizione della procedura di riferimento.

A fronte di ciò, la prospettata questione di costituzionalità non pare manifestamente fondata.

IL CASO.it

La tesi contraria, talvolta sostenuta, fa leva sul fatto che il termine in questione comunque attiene al compimento di un atto che influisce sul successivo svolgimento della procedura, nel senso che ne indirizza il corso. Taluno ha proposto, in questo senso, una similitudine con la disposizione di cui all'art. 584 c.p.c. per il quale la Corte di Cassazione, in un antico precedente (19 gennaio 1987, n. 420) ha ritenuto operante la sospensione (Tribunale Palermo, 10 novembre 1997). Sennonché, comunque si voglia considerare la fase di aggiudicazione del bene, non è dubbio che dal verbale che lo contiene nascano obbligazioni in capo alle parti, piuttosto che poteri o facoltà processuale, di talché la natura certamente negoziale dell'atto non consente alcun raffronto con le attività che si compiono con l'assistenza tecnica di un difensore (altra questione è la rappresentanza sostanziale, di cui la norma certamente non si occupa). In ogni caso, si rammenta che la similitudine con la procedura fallimentare

non è pertinente, essendo quest'ultima, ad esclusione di testuali ipotesi, finanche esclusa dall'art. 92 del richiamato ordinamento giudiziario.

Inoltre, per motivare la conclusione suddetta, la Corte di Cassazione nel precedente edito sull'art. 584 c.p.c. ha osservato come quella della scelta dell'aggiudicatario, entro la quale si pone la disposizione dell'aumento, segna comunque una particolare modalità di svolgimento del processo di esecuzione, al punto da connaturate l'adempimento tra gli atti *lato sensu* processuali. Analogo ragionamento non sembra qui praticabile, dal momento che per l'attività di un privato, estraneo alla procedura espropriativa, obbligatosi volontariamente al saldo entro un tempo predeterminato (di cui la norma stabilisce il massimo, al punto che non tutti concordano sulla sua prorogabilità) non pare possa tollerarsi una battuta d'arresto dell'intera procedura, fuori di ogni testuale disciplina di legge. Lo stesso sia detto valorizzando il dato per il quale la norma pone un termine di decadenza (l'indicazione di limitare la sospensione feriale ai soli termini endoprocedimentali è contenuta nel senso di limitare l'applicabilità della sospensione ai soli termini c.d. endoprocessuali in Cassazione, 10 dicembre 1984, n. 6484; Cassazione, 23 agosto 1985, n. 4494; Cassazione, 24 febbraio 1976, n. 609).

IL CASO.it

A conclusione del superiore ragionamento, non sarebbe per nulla incongruo riconoscere natura processuale al termine di cui all'art. 584 c.p.c. e negarla a quello di cui alla norma seguente. Invero, come autorevolmente sostenuto in dottrina, il primo non consente che l'aggiudicazione divenga definitiva, laddove il secondo attiene a una fase successiva alla detta, dalla quale scaturiscono effetti obbligatori, primo fra tutti il pagamento del prezzo; il primo tutela la speditezza della procedura esecutiva, costituendo, peraltro una fase ulteriore dell'individuazione dell'aggiudicatario, laddove il secondo non disciplina alcuna fase del

processo esecutivo, essendo ormai intervenuta l'aggiudicazione. Ancora, con riferimento al primo, a seguito dell'offerta in aumento, il Giudice deve convocare gli offerenti, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., ed invitarli ad una gara sull'offerta più alta, laddove con riferimento al secondo, a seguito del versamento del prezzo, essendosi esaurita la procedura di individuazione dell'offerente, il Giudice, salvo lo straordinario potere di sospensione della vendita, deve dar luogo al trasferimento della proprietà, pronunciando il decreto di trasferimento del bene già espropriato, concludendo la procedura di vendita.

Ma a ben vedere, anche altra è la ragione che induce a non concedere l'invocata sospensione, ossia la mancanza della prova dell'interesse ad agire non avendo l'opponente dichiarato di essere pronto ad eseguire - né in alcun modo offerto - l'adempimento esatto del saldo del prezzo, una volta comunque decorso anche il più favorevole termine a sua disposizione (ossia la data del 3 novembre 2009 che egli stesso indica come quella entro cui sarebbe dovuto effettivamente avvenire il versamento integrale del prezzo d'aggiudicazione).

IL CASO.it

Né può essere evasa l'istanza, nemmeno esplicitamente formulata, di eventuale rimessione in termine per il pagamento, secondo l'interpretazione che della vicenda ha dato, costituendosi, il creditore precedente (il quale ha dichiarato di non opporsi ad eventuale provvedimento in tal senso). Infatti, alcuna ragione (indissolubilmente legata a caso fortuito) è stata addotta a sostegno di tale richiesta. Nemmeno, poi, potrebbe dirsi indicato il termine da riconcedere.

Ne consegue che non sussistono i gravi motivi per far luogo all'invocata sospensione mentre, al contrario, è di interesse per la procedura che si faccia luogo alla vendita come stabilita dal delegato.

Va, invece, assorbita ogni considerazione proposta dall'esecutato [redacted] [redacted] circa la mancata formale aggiudicazione - sebbene provvisoria - in capo a [redacted] e la concessione della proroga oltre il decorso del termine originariamente assegnato, non essendo stati i provvedimenti giudiziali validamente e tempestivamente opposti.

P.T.M.

IL CASO.it

- denega l'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c.;
- assegna termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente per introdurre il giudizio di merito dinanzi al Giudice tabellarmente competente, con il limite di cui all'art. 186 bis disp. att. c.p.c., previa notifica dell'atto di opposizione ai legittimi contraddittori con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.

Si comunichi.

Gaeta, 16 dicembre 2009

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Maria Teresa Onorato

